



Enti locali & Federalismo

IN EDICOLA
E IN DIGITALE

Patrimoni
Il primo mensile per creare, gestire e accrescere il proprio patrimonio.

SHOP.MILANOFINANZA.IT

IL GIORNALE DELLE AUTONOMIE

Corte conti: per centrare tutti gli obiettivi andrebbe triplicata. Anticipazioni a quota 27 mld

Pnrr, allarme sulla spesa

Nel 71% delle misure è sotto il 25%. Nel 45% è al 10%

DI FRANCESCO CERISANO

Il 71% delle misure Pnrr con dotazione finanziaria mostra un avanzamento di spesa al di sotto della soglia del 25%. Poco meno del 45% delle misure non supera un tasso di progresso del 10%. Oltre il 21% registra un avanzamento di spesa tra il 25 e il 50%, mentre solo il 9% delle misure può vantare un progresso finanziario superiore al 50%.

A 13 mesi dalla conclusione del Pnrr la relazione semestrale delle Sezioni riunite della Corte dei conti (che ha preso in esame i dati del secondo semestre 2024), resa nota ieri, suona come un campanello d'allarme: non basta guardare al conseguimento di milestone e target semestrali (obiettivi su cui l'Italia è perfettamente in linea con il cronoprogramma Ue) ma occorre concentrarsi sullo sforzo richiesto negli ultimi semestri a tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dei progetti. «La completa attuazione finanziaria del Pnrr richiederà il raggiungimento di tassi di progresso annuale della spesa, nel prossimo biennio 2025-2026, superiori di oltre 3 volte a quelli registrati a livello medio nel triennio 2022-2024 (circa 19,5 miliardi



annui)», avvertono le sezioni riunite presiedute dal giudice **Guido Carlino**. E ad accelerare dovranno essere soprattutto le missioni 5 e 6 («Inclusione e coesione» e «Salute») che secondo la Corte conti «dovranno assicurare livelli di spesa più consistenti di quelli finora sperimentati di oltre 7 volte. A fine 2024, il livello della spesa ha superato i 63,9 miliardi (ora 65,7 miliardi come certificato dall'Ifel, si veda ItaliaOggi di ieri). Questo significa che nel 2024 si è registrato un incremento di 18,8 miliardi (+12% sul 2023), pari a solo il 44% di quanto previsto per il 2024. Al netto delle misure consistenti in crediti d'imposta (piano Transizione 4.0 e Superbonus 110%) il dato di avanzamento della spesa scendereb-

be al 21,9%.

Le anticipazioni di liquidità per 27 miliardi

La Corte conti ha acceso i riflettori anche sul sistema delle anticipazioni di liquidità che consentono di dare una boccata d'ossigeno agli enti locali attuatori dei progetti, evitando quel cortocircuito finanziario che mette in crisi i bilanci e a rischio le opere. Secondo i dati dei magistrati contabili il totale delle somme erogate in anticipazione nel periodo 2021-2024 è stato pari a 27,1 miliardi, con un trend crescente nel tempo (0,6 miliardi nel 2021, 7,5 miliardi nel 2022, 8,4 miliardi nel 2023 e 11,3 miliardi nel 2024). Un dato destinato a crescere se si considera che il cosiddetto decreto legge omnibus del 2024 (articolo 18-quinquies del n.113/2024) ha elevato dal 30 al 90% la percentuale delle anticipazioni. In media, il tasso di anticipazione si è attestato al 23,2% delle dimensionifinanziarie delle singole misure. Gli anticipi hanno dato copertura alle somme spese per oltre il 77%.

—© Riproduzione riservata—

Supplemento a cura
di Francesco Cerisano
fcerisano@italiaoggi.it

Rimborsi Imu per 6,5 mld ai comuni colpiti dal Sisma

Rimborsi Imu ai comuni colpiti dal Sisma 2016. La Conferenza Stato-Città ha approvato lo schema di decreto che ripartisce oltre 6,5 milioni di euro ai municipi colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, a titolo di acconto per il rimborso dei minori gettiti Imu riferiti alla prima rata del 2025. L'attribuzione delle somme eventualmente dovute a titolo di conguaglio sarà disposta con un successivo provvedimento. sostegno ai territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ancora impegnati nel percorso della ricostruzione. A dare notizia dell'approvazione, la sottosegretaria al Mef con delega agli enti locali, Sandra Savino.

Il decreto, che sarà firmato congiuntamente dal ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, e dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, riconosce ai comuni il ristoro economico per l'esenzione Imu applicata ai fabbricati danneggiati e non ancora ricostruiti o resi agibili.

«Con questo intervento, il Governo conferma la propria vicinanza ai territori colpiti e garantisce agli enti locali le risorse necessarie per affrontare le difficoltà finanziarie derivanti dal sisma, rafforzando al contempo la loro capacità operativa», ha osservato il sottosegretario Savino. «È una misura di giustizia fiscale e di attenzione istituzionale. Non lasceremo soli i comuni e continueremo a lavorare per accompagnare ogni fase della ricostruzione».

Francesco Cerisano

—© Riproduzione riservata—

Consulta: il no ai tre mandati dei governatori è un principio fondamentale

DI GIOVANNI GALLI

Il divieto del terzo mandato consecutivo per i presidenti di giunta regionale è un principio fondamentale che vincola le regioni già dal momento in cui vengono adottate le prime leggi elettorali successive all'entrata in vigore del divieto stesso. Con la sentenza numero 64, depositata ieri in cancelleria, la Corte costituzionale ha spiegato le motivazioni della decisione, già anticipata il 9 aprile scorso, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della regione Campania n.16/2024, per violazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione. Un'illegittimità costituzionale che sbarra la strada a una nuova candidatura del governatore Vincenzo De Luca in Campania e anche di Luca Zaia

in Veneto.

La Corte costituzionale ha affermato che tale divieto è per le regioni a statuto ordinario un principio fondamentale della materia elettorale ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione. Un principio che costituisce l'espressione di una scelta discrezionale del legislatore volta a bilanciare contrapposti principi e a fungere da «temperamento di sistema» rispetto all'elezione diretta del vertice monocratico, cui fa da «ponderato contraltare».

In quanto principio fondamentale, l'applicazione del divieto di terzo mandato non può essere condizionata dal suo espresso recepimento da parte delle leggi regionali. La Corte ha spiegato che il divieto del terzo mandato consecutivo ha tale natura, perché, come è generalmente proprio di

tutti i divieti, esprime un precetto in sé specifico, che per essere applicabile non necessita di alcuna integrazione da parte del legislatore regionale, al quale, pur tuttavia, restano degli spazi «interstiziali» di regolazione.

Nel caso del divieto del terzo mandato consecutivo, tuttavia, è stato lo stesso legislatore statale ad avere ancorato l'applicazione del principio alla legislazione regionale. Ne consegue che leggi delle regioni ordinarie intervenute in materia elettorale dopo l'entrata in vigore della legge n.165 del 2004 non possono, a pe-



La Consulta

na di illegittimità costituzionale, violare tale il principio che è ormai parte integrante dei rispettivi ordinamenti.

La Corte costituzionale ha infine chiarito che nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che analoghe leggi regionali volte a impedire l'operatività del principio del terzo mandato consecutivo non siano state impugnate dal governo, fermo restando che la loro eventuale illegittimità costituzionale ben può essere fatta valere, nei modi previsti dall'ordinamento, in via incidentale.

—© Riproduzione riservata—